

IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI

Al fine di individuare il trattamento IVA / IRPEF / IRES / IRAP applicabile agli omaggi è innanzitutto necessario differenziare a seconda che:

- **i beni** ceduti gratuitamente **siano o meno oggetto dell'attività** esercitata;
- **il destinatario** dell'omaggio sia un **cliente** oppure un **dipendente**.

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ CEDUTI GRATUITAMENTE A CLIENTI

TRATTAMENTO IVA - IMPRESE

Ai sensi dell'art. 19-bis1, lett. h), DPR n. 633/72, è **possibile detrarre l'IVA** a credito relativa all'acquisto di beni regalati se gli stessi sono:

- classificabili quali **spese di rappresentanza**, **così come definite ai fini delle imposte dirette**;
- di **costo unitario non superiore a € 50**.

Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.7.2009, n. 34/E, richiamando l'art. 1, DM 19.11.2008, definisce "**di rappresentanza**": *"le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore"*.

In particolare, l'**inerenza** delle spese di rappresentanza sussiste se le stesse sono:


- sostenute **con finalità promozionali e di pubbliche relazioni**;
- **ragionevoli in funzione dell'obiettivo** di generare benefici economici;
- **coerenti con gli usi e le pratiche commerciali** del settore.

Considerato che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono **cessioni gratuite**, ai fini IVA trova applicazione anche l'art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, ai sensi del quale **non costituisce cessione** di beni rilevante ai fini IVA la **cessione gratuita di beni**:

- **non oggetto dell'attività, di costo unitario non superiore a € 50**;
- per i quali **non è stata operata**, all'atto dell'acquisto / importazione, **la detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19**.

Dal combinato disposto dei citati artt. 2 e 19-bis1, la situazione è così sintetizzabile:

**CESSIONI GRATUITE QUALIFICATE “SPESE DI RAPPRESENTANZA”
BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITÀ**



Di conseguenza, la **cessione gratuita a clienti** di beni **non oggetto** dell’attività dell’impresa è **sempre irrilevante ai fini IVA**, a prescindere dall’ammontare del relativo costo unitario.

NB All’atto della consegna dell’omaggio, ai fini IVA, **non è richiesta l’emissione di alcun documento fiscale** (fattura, ricevuta, ecc.).

È tuttavia **opportuno emettere un ddt** (con causale “omaggio”) o un **documento analogo** (buono di consegna), al fine di **provare l’inerenza** della spesa con l’attività esercitata e la natura di spesa di rappresentanza.

Al fine di verificare il superamento o meno del limite di € 50 e la detraibilità dell’imposta va considerato quanto segue:

Acquisto confezioni di beni	Se l’omaggio è rappresentato da più beni costituenti una confezione unica (ad esempio, cesto regalo), al fine di individuare il limite di € 50, è necessario considerare il costo dell’intera confezione e non quello dei singoli componenti. È quindi indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di un cesto di costo superiore a € 50 ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite.
Acquisto alimenti e bevande	La detrazione dell’IVA è riconosciuta anche quando i beni omaggiati sono costituiti da alimenti e bevande (spumante, panettone, torrone, ecc.), a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> • il costo unitario sia non superiore a € 50; • la cessione sia spesa di rappresentanza a cui è applicabile la citata lett. h). In tal caso, nella Circolare 19.6.2002, n. 54/E, l’Agenzia ha chiarito che non opera l’indetraibilità dell’IVA di cui alla lett. f) dell’art. 19-bis1 (acquisto di alimenti e bevande).

Esempio 1 La Alfa srl il 10.12.2019 acquista 30 cesti natalizi destinati ai propri clienti “storici”, ciascuno composto da 1 bottiglia di spumante del costo di € 15 e da 1 panettone del costo di € 28.

Poiché il costo complessivo del cesto è pari a € 43 (inferiore a € 50), l’IVA a credito è detraibile e la consegna ai clienti di detti cesti non configura una cessione ai fini IVA.

Esempio 2 La Beta srl il 4.12.2019 acquista 30 cesti natalizi destinati ai propri clienti “storici”, ciascuno composto da 1 bottiglia di spumante del costo di € 35 e da 1 panettone del costo di € 25.

Poiché il costo del cesto è pari a € 60, superiore al limite di € 50, l’IVA a credito è indetraibile e la consegna ai clienti dei cesti non configura una cessione ai fini IVA.

TRATTAMENTO IVA - LAVORATORI AUTONOMI

Quanto sopra esposto con riferimento alle imprese trova applicazione anche per gli omaggi (che costituiscono “spese di rappresentanza”) effettuati da lavoratori autonomi / professionisti, tenendo presente che, come specificato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 34/E, i criteri per individuare le spese di rappresentanza contenuti nel DM 19.11.2008 sono applicabili anche ai lavoratori autonomi.

TRATTAMENTO IRPEF / IRES

L’art. 108, comma 2, TUIR dispone che le spese di rappresentanza sono **deducibili**:

- **integralmente** nell’anno di sostenimento, se di **valore unitario non superiore a € 50**;
- **nel limite massimo** corrispondente ad una **percentuale dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica**, se di **valore unitario pari o superiore a € 50**. In particolare, tale percentuale varia in base all’ammontare dei ricavi come di seguito schematizzato.

Soggetti	Deducibilità omaggi	
Impresa	<ul style="list-style-type: none"> • integrale, se di valore unitario non superiore a € 50 (*) • se di valore unitario superiore a € 50, nell’anno di sostenimento nel limite dell’importo massimo annuo ottenuto applicando ai ricavi / proventi della gestione caratteristica (voci A.1 / A.5 di Conto economico) le seguenti percentuali. 	
	Ricavi / proventi gestione caratteristica	Importo massimo deducibile
	Fino a € 10 milioni	1,5%
	Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni	0,6%
	Per la parte eccedente € 50 milioni	0,4%
Lavoratore autonomo	<ul style="list-style-type: none"> • nel limite dell’1% dei compensi incassati nell’anno, a prescindere dal valore unitario 	

(*) Se l’omaggio è costituito da più beni in un’unica confezione, il limite di € 50 va riferito al valore complessivo della confezione.

Fermo restando che quanto sopra esposto rappresenta il quadro desumibile dalla normativa e dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria, preme evidenziare che, nella sentenza 17.2.2016, n. 3087, la Corte di Cassazione ha sancito che vanno ricomprese tra le **spese di rappresentanza, e non tra quelle di pubblicità e propaganda**, le spese relative ad operazioni poste in essere da un’impresa che **non hanno lo scopo preminente di informare i consumatori circa l’esistenza dei beni e servizi prodotti e/o commercializzati dall’impresa**.

Soggetti in contabilità semplificata

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E, i soggetti in **contabilità semplificata “per cassa”** possono dedurre le spese di rappresentanza nel **rispetto delle limitazioni**

di cui al citato art. 108, comma 2, considerando il **periodo d'imposta in cui è avvenuto il pagamento**, ovvero, in caso di opzione per la presunzione "registrato = pagato" di cui all'art. 18, comma 5, DPR n. 600/73, **quello in cui è effettuata l'annotazione nel registro IVA degli acquisti**.

TRATTAMENTO IRAP

Il trattamento dei costi sostenuti per l'acquisto di beni non oggetto dell'attività destinati ad omaggio per i clienti è **differenziato a seconda del metodo** ("da bilancio" o "fiscale") utilizzato. In particolare in caso di applicazione del:

◦ **metodo da bilancio** ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97, le spese in esame rientrano nella **voce B.14** del Conto economico e pertanto sono **interamente deducibili ai fini IRAP**;

◦ **metodo fiscale** ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97, le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e pertanto risultano **indeducibili ai fini IRAP**.

Come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.10.2008, n. 60/E, per individuare i "costi per servizi" di cui all'art. 5-bis non va fatto riferimento alla voce B.7 (costi per servizi) o B.14 (oneri diversi di gestione), bensì ai servizi identificati dal DM 17.1.92.

Lavoratori autonomi

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 446/97, la base imponibile IRAP è pari alla *"differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti all'attività esercitata ... esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.*

I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi".

Di conseguenza i costi sostenuti per l'acquisto di beni destinati ad essere omaggiati ai clienti sono **deducibili ai fini IRAP nel limite dell'1% dei compensi percepiti nell'anno**.


BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ CEDUTI GRATUITAMENTE A DIPENDENTI

TRATTAMENTO IVA

La cessione / erogazione gratuita di un bene / servizio **a favore dei dipendenti non può essere considerata spesa di rappresentanza**, in quanto, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 34/E, non si configura la finalità promozionale.

Da ciò consegue che l'IVA relativa ai beni destinati ai dipendenti è **indeducibile per mancanza di inerenza** con l'esercizio dell'impresa, arte o professione ex art. 19, comma 1, DPR n. 633/72, a prescindere dall'ammontare del costo. Per effetto dell'indeducibilità, ai sensi del citato art. 2, comma 2, n. 4), la **successiva cessione (gratuita) è esclusa da IVA**.

OMAGGI DI BENI A DIPENDENTI



TRATTAMENTO IRPEF / IRES

Deducibilità da parte del datore di lavoro

Ai sensi dell'art. 95, comma 1, TUIR sono **ricomprese fra le spese per prestazioni di lavoro deducibili** anche quelle sostenute in denaro / natura **a titolo di liberalità** a favore dei lavoratori.

Per i **lavoratori autonomi** il costo degli omaggi destinati ai dipendenti è **deducibile** ai sensi dell'art. 54, comma 1, TUIR, avente una portata applicativa analoga a quella del citato art. 95.

Tassazione in capo al dipendente

Ai sensi dell'art. 51, comma 3, TUIR, così come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 22.10.2008, n. 59/E, al fine di verificare la **tassazione in capo al dipendente delle erogazioni liberali** concesse in occasione di festività, è necessario **distinguere** a seconda che le stesse siano **in denaro** ovvero **in natura**.

Erogazioni liberali	Trattamento fiscale
In denaro	Concorrono sempre (a prescindere dall'ammontare) alla formazione del reddito del dipendente e quindi sono assoggettate a tassazione .
In natura (beni o servizi)	<p>Se di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● non superiore a € 258,23 nel periodo d'imposta, non concorrono alla formazione del reddito; ● superiore a € 258,23 nel periodo d'imposta, concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito del dipendente (non solo per la quota eccedente il limite). <p>Per la verifica del superamento del limite di € 258,23 vanno considerate anche le analoghe erogazioni corrisposte durante l'anno. Così, ad esempio, una strenna natalizia del valore di € 200 (in assenza di altre erogazioni liberali) è deducibile per il datore di lavoro e non concorre alla formazione del reddito del dipendente.</p> <p>Se nello stesso anno, per l'anniversario della fondazione dell'azienda, ai dipendenti è donato un bene del valore di € 150, al dipendente va imputato un reddito di € 350 (200 + 150) da assoggettare a tassazione.</p>

NB Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.6.2016, n. 28/E, sono da considerare erogazioni liberali **in natura** anche le erogazioni di beni, prestazioni, opere e servizi che il datore di lavoro effettua **mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale**.

TRATTAMENTO IRAP

Come accennato, le spese per gli acquisti di **omaggi da destinare ai dipendenti** rientrano nei “costi del personale”, che ai sensi dei citati artt. 5 e 5-bis, **non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP**, anche se contabilizzati in voci diverse dalla B.9 del Conto economico.

Di conseguenza, le spese in esame sono **indeducibili ai fini IRAP** indipendentemente dalla qualifica del datore di lavoro (srl, spa, snc, ditta individuale, ecc.).

Va tuttavia evidenziato che:

- detti costi potrebbero di fatto risultare deducibili ai fini IRAP a seguito dell'applicazione della **deduzione per il costo residuo del personale** ex art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/97;
- per i soggetti che determinano la base imponibile IRAP con il metodo da bilancio, si potrebbe porre la questione in merito alla possibilità di classificare “costi del personale” le spese in esame.

Infatti, privilegiando la **classificazione per natura**, tali spese **potrebbero risultare deducibili** in quanto ricomprese nella voce B.14 e **non funzionali** allo svolgimento dell'attività di lavoro dipendente.

Lavoratori autonomi

Come già evidenziato, i lavoratori autonomi determinano la base imponibile IRAP ai sensi del citato art. 8, comma 1, come *“differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti all'attività esercitata ... esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente”*. I costi sostenuti dal lavoratore autonomo per l'acquisto di beni non oggetto dell'attività destinati ad **omaggio per i dipendenti** sono quindi **indeducibili ai fini IRAP**.

BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ CEDUTI GRATUITAMENTE A CLIENTI

TRATTAMENTO IVA

Il citato DM 19.11.2008 **non differenzia tra “beni oggetto” e “beni non oggetto” dell'attività** e quindi possono essere “di rappresentanza” le spese sostenute sia per gli uni che per gli altri beni.

La **differenziazione tra beni oggetto e non oggetto dell'attività** assume **rilevanza ai fini IVA** in quanto ai sensi del citato art. 2, comma 2, n. 4), soltanto la cessione gratuita di un bene oggetto dell'attività è rilevante ai fini IVA, a meno che l'imposta relativa all'acquisto non sia stata detratta. **Non rileva** quindi il valore del bene (superiore o meno a € 50), come per le cessioni gratuite di beni non oggetto dell'attività. Da ciò consegue che:

- **indipendentemente** dal fatto che la spesa possa o meno essere qualificata “di rappresentanza”, l'impresa **può scegliere di non detrarre l'IVA a credito all'acquisto** dei beni oggetto dell'attività, al fine di **non assoggettare ad IVA la relativa cessione gratuita**;
- se la spesa relativa al bene oggetto dell'attività che si intende omaggiare è **qualificata “di rappresentanza”**:

- l'**IVA a credito è detraibile solo** per i beni di **costo unitario non superiore a € 50** ai sensi del citato art. 19-bis1, lett. h);
- la **cessione del bene è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore** dello stesso ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4), fermo restando che la cessione gratuita è **esclusa da IVA se non è stata detratta l'IVA** sull'acquisto;
 - se la spesa relativa al bene oggetto dell'attività che si intende omaggiare **non può essere qualificata "di rappresentanza"**, l'**IVA a credito è detraibile** e la **cessione gratuita è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore** del bene, ferma restando la possibilità di "rinunciare" alla detrazione per escludere dall'IVA la cessione gratuita.

Cessione gratuita rilevante ai fini IVA

In presenza di una **cessione gratuita** rilevante ai fini IVA:

- la **base imponibile IVA** è costituita, ai sensi dell'art. 13, DPR n. 633/72, "**dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni**";

- la rivalsa dell'IVA non è obbligatoria, ai sensi dell'art. 18, DPR n. 633/72.

Generalmente, in relazione agli omaggi la rivalsa non è operata e pertanto l'IVA rimane a carico del cedente, costituendo per questo un **costo indeducibile** ex art. 99, comma 1, TUIR.

In **assenza di rivalsa**, l'operazione può essere documentata utilizzando una delle seguenti soluzioni alternative:

- tenuta del **registro degli omaggi**, sul quale annotare l'ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

- emissione di una **fattura con applicazione dell'IVA, senza addebitare** la stessa al cliente, specificando che trattasi di "**omaggio senza rivalsa dell'IVA ex art. 18, DPR n. 633/72**";

- emissione di un'**autofattura** in unico esemplare, con indicazione del valore dei beni come sopra individuato (prezzo di acquisto o di costo), dell'aliquota e della relativa imposta, specificando che trattasi di "**autofattura per omaggi**".

Detta autofattura può essere singola per ciascuna cessione ("autofattura immediata") ovvero globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese ("autofattura differita").

L'emissione del **ddt**, necessaria per poter effettuare la fattura differita, è comunque consigliabile anche in caso di autofattura immediata, al fine di identificare il destinatario e **provare l'inerenza** con l'attività dell'impresa.

NB Dall'**1.1.2019** le autofatture per omaggi vanno emesse in formato elettronico ed inviate al **SdI** (fermi restando gli esoneri dall'obbligo di fatturazione elettronica normativamente previsti). Ai fini della compilazione della **autofattura elettronica per omaggi** si rammenta che nella Circolare

17.6.2019, n. 14/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i dati del cedente / prestatore vanno indicati sia nella sezione "Dati del cedente/prestatore" che nella sezione "Dati del cessionario/committente" e che la fattura va annotata (solo) nel registro delle fatture emesse.

TRATTAMENTO IRPEF / IRES

Ai fini delle imposte dirette, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le **spese di rappresentanza** di cui all'art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, **senza distinzioni**, come evidenziato, tra beni **oggetto e non oggetto** dell'attività dell'impresa.

Sono quindi applicabili le regole sopra illustrate con riferimento agli omaggi destinati ai clienti di beni non oggetto dell'attività.

TRATTAMENTO IRAP

Ai fini IRAP, relativamente ai costi sostenuti per l'acquisto di beni oggetto dell'attività destinati ad omaggio per i clienti, valgono le **medesime considerazioni sopra illustrate** con riferimento ai beni non oggetto dell'attività destinati ad essere omaggiati a clienti. Tali costi sono quindi:

- **deducibili** per i soggetti che applicano il metodo **da bilancio**;
- **indeducibili** per i soggetti che applicano il metodo **fiscale**.

BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ CEDUTI GRATUITAMENTE A DIPENDENTI

TRATTAMENTO IVA

Gli omaggi ai dipendenti di beni oggetto dell'attività dell'impresa **non configurano spese di rappresentanza** e pertanto la relativa **IVA è detraibile** e la cessione gratuita va **assoggettata ad IVA** ai sensi del n. 4) del citato art. 2, senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari.

NB Analogamente a quanto evidenziato per gli omaggi ai clienti, all'atto dell'acquisto il datore di lavoro può **scegliere di non operare la detrazione dell'IVA** di detti beni, al fine di **non assoggettare ad IVA la relativa cessione gratuita**.

TRATTAMENTO IRPEF / IRES

Deducibilità da parte del datore di lavoro

Il citato art. 95, comma 1, fa riferimento alle "**liberalità a favore dei lavoratori**" **senza differenziare tra beni oggetto e non oggetto dell'attività**.

Da ciò consegue quindi che anche quando l'omaggio ai dipendenti è un bene oggetto dell'attività, la relativa spesa è **deducibile** come spesa per prestazioni di lavoro.

Tassazione in capo al dipendente

Anche al fine della tassazione in capo al dipendente trova applicazione quanto illustrato per i beni non oggetto dell'attività (erogazioni liberali in natura da tassare / non tassare a seconda dell'ammontare annuo superiore o meno a € 258,23 ex art. 51, commi 3 e 3-bis, TUIR).

TRATTAMENTO IRAP

Analogamente a quanto esposto con riferimento ai beni non rientranti nell'attività dell'impresa, i costi sostenuti per gli **omaggi ai dipendenti** dovrebbero rientrare nei "costi del personale" e pertanto risultare **indeducibili ai fini IRAP**.

Va tuttavia evidenziato che detti costi potrebbero di fatto risultare deducibili ai fini IRAP a seguito dell'applicazione della **deduzione per il costo residuo del personale** ex art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/97.

TABELLA RIEPILOGATIVA				
BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ				
IMPRESA				
Destinatari omaggi	IVA		IRPEF / IRES	IRAP
	Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa	
Clienti	SI se costo unitario ≤ € 50 (anche alimenti e bevande)	Esclusa da IVA	<ul style="list-style-type: none"> ● integrale nell'esercizio se valore unitario ≤ € 50 ● deducibile nel limite annuo (1,5% - 0,6% e 0,4% dei ricavi / proventi) 	<ul style="list-style-type: none"> ● deducibili se metodo da bilancio ● indeducibili se metodo fiscale
	NO se costo unitario > € 50			
Dipendenti	NO (mancanza di inerenza)	Esclusa da IVA	integrale nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)	indeducibili
LAVORATORE AUTONOMO				
Destinatari omaggi	IVA		IRPEF	IRAP
	Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa	
Clienti	SI se costo unitario ≤ € 50 (anche alimenti e bevande)	Esclusa da IVA	nel limite dell'1% dei compensi incassati nell'anno	deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nell'anno
	NO se costo unitario > € 50			
Dipendenti	NO (mancanza di inerenza)	Esclusa da IVA	integrale nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)	indeducibili

BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

Destinatari omaggi	IVA		IRPEF / IRES	IRAP
	Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa	
Clienti	<ul style="list-style-type: none"> ● SI se spesa non di rappresentanza ● SI (*) ma solo se costo unitario ≤ € 50 se spesa rappresentanza 	Imponibile IVA (*)	<ul style="list-style-type: none"> ● integrale nell'esercizio se valore unitario ≤ € 50 ● deducibile nel limite annuo (1,5% - 0,6% e 0,4% dei ricavi / proventi) 	<ul style="list-style-type: none"> ● deducibili se metodo da bilancio ● indeducibili se metodo fiscale
Dipendenti			<ul style="list-style-type: none"> ● integrale nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro) 	ineducibili

(*) Salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita.

BUONI ACQUISTO

Con riferimento alla pratica di omaggiare **buoni acquisto** utilizzabili in un determinato punto vendita o gruppo di negozi convenzionati (tra la casistica in esame si ritiene che possono essere ricomprese anche le c.d. "smart box"), il trattamento applicabile è così sintetizzabile.

TRATTAMENTO IVA

Il D.Lgs. n. 141/2018 ha recepito il regime IVA applicabile ai c.d. "voucher" (buoni - corrispettivo), introducendo i nuovi artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater al DPR n. 633/72, in vigore dall'1.1.2019

In particolare, in tale contesto, il Legislatore ha individuato **2 tipologie di buono** (su supporto fisico in formato elettronico): il **buono monouso** e il **buono multiuso**, la cui definizione è collegata alla conoscenza o meno della disciplina IVA applicabile alla cessione / prestazione cui il buono dà diritto.

Buono - corrispettivo	Descrizione
Monouso	Al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione / prestazione a cui lo stesso dà diritto.
Multiuso	Al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini IVA della cessione / prestazione a cui lo stesso dà diritto.

La differenza tra le due tipologie di buoni si riflette sull'individuazione del momento di **effettuazione dell'operazione**, in quanto, per i primi risulta "anticipata" al momento di emissione, mentre per i secondi si realizza all'atto dell'utilizzo. Ciò comporta che:

o il buono-corrispettivo **monouso** consente di applicare (già) al momento dell'emissione il trattamento IVA della cessione / prestazione a cui il buono dà diritto, con conseguente **assoggettamento ad IVA**;

◦ con il buono-corrispettivo **multiuso**, non essendo noti i suddetti elementi, è necessario attendere il momento di utilizzo del buono. Conseguentemente, l'emissione del buono **non è assoggettata ad IVA**.

TRATTAMENTO IRPEF / IRES

Si ritiene che il trattamento del costo sostenuto dall'impresa / datore di lavoro per l'acquisto dei buoni da omaggiare a clienti / dipendenti debba essere individuato **sulla base di quanto sopra illustrato con riferimento ai costi sostenuti per i beni non oggetto dell'attività**.

Tassazione in capo al dipendente

Come sopra evidenziato, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 51, TUIR, sono da considerare erogazioni liberali **in natura** a favore dei dipendenti anche le erogazioni di beni, prestazioni, opere e servizi che il datore di lavoro effettua **mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale**.

Conseguentemente, così come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 28/E, il buono acquisto / voucher che il datore di lavoro regala al dipendente **non configura un reddito tassabile per quest'ultimo se di importo non superiore ad € 258,23**.

BUFFET / PRANZO / CENA DI NATALE

Il buffet / pranzo / cena organizzati dall'impresa / datore di lavoro per lo scambio degli auguri costituiscono una **prestazione di servizi gratuita** (somministrazione di alimenti e bevande) e **non rientrano quindi nelle cessioni gratuite** sopra analizzate.

In merito, nella citata Circolare n. 34/E, l'Agenzia ha specificato che le **spese per feste e ricevimenti** organizzati in occasione di ricorrenze aziendali e **festività** costituiscono **spese di rappresentanza a meno che all'evento siano presenti esclusivamente i dipendenti**. Quindi, la spesa sostenuta dal datore di lavoro per il **buffet / pranzo / cena di Natale** organizzati:

◦ **esclusivamente per i propri dipendenti non può essere considerata "di rappresentanza"**.

L'Agenzia non ha tuttavia chiarito come qualificare tale spesa; si ritiene che la stessa costituisca una **liberalità a favore dei dipendenti** e quindi il relativo trattamento sia così individuabile.

IVA	Indetraibile in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che, come sopra evidenziato, non possiede il requisito dell'inerenza con l'esercizio dell'impresa.
IRPEF IRES	Costo deducibile nel limite del: <ul style="list-style-type: none"> • 75% della spesa sostenuta, come previsto per le spese di albergo e ristorante; • 5% dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi ex art. 100, comma 1, TUIR.
IRAP	Costo indeducibile in quanto qualificabile "costo del personale". Come sopra evidenziato, il costo potrebbe risultare deducibile applicando la deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/97;

o (anche) con soggetti terzi rispetto all'impresa (clienti, istituzioni, ecc.), rientra tra le **spese di rappresentanza** con la seguente conseguenza.

IVA	Indetraibile.
IRPEF IRES	Deducibile il 75% della spesa sostenuta, nel limite dell'ammontare massimo deducibile nell'anno (1,5% - 0,6% - 0,4% dei ricavi / proventi della gestione caratteristica).
IRAP	<ul style="list-style-type: none"> • Costo deducibile per i soggetti che applicano il metodo da bilancio; • costo indeducibile per i soggetti che applicano il metodo fiscale.

OMAGGI PER CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI

TRATTAMENTO IVA

Ai fini IVA, non si pone alcun problema di trattamento delle spese in esame considerato che sia nel regime dei minimi che in quello forfetario è prevista la **non detraibilità** dell'IVA sugli acquisti.

TRATTAMENTO IRPEF

Contribuenti minimi

Nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E (quesito 5.1), dopo aver evidenziato che nei confronti dei contribuenti minimi non trovano applicazione "le specifiche norme del TUIR che limitano la deducibilità di taluni costi", l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

"anche le spese per omaggi ... potranno essere portate in deduzione per l'intero importo pagato sempreché la stretta inerenza delle stesse all'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi".

Successivamente, nella Circolare 13.7.2009, n. 34/E, la stessa Agenzia ha precisato che:

o la **deducibilità integrale** riconosciuta nella citata Circolare n. 7/E riguarda **esclusivamente** le spese per omaggi di **valore unitario non superiore a € 50**;

o le **spese di rappresentanza** sono **deducibili nei limiti** previsti dal comma 2 del citato art. 108.

Contribuenti forfetari

Considerato che per i soggetti in esame il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi / compensi lo specifico coefficiente di redditività previsto in base al settore di attività, le spese / oneri sostenuti (fatta eccezione per i contributi previdenziali) **non assumono alcun rilievo**.

TRATTAMENTO IRAP

I contribuenti minimi / forfetari **non sono soggetti ad IRAP**.

”